

Approvato con Decreto del
Presidente della Comm.
Prov. di N. 74 dell'11-5-1990

PR.G.



IL COORDINATORE
Dott. Giuseppe PARISI
Giuseppe Parisi

COMUNE DI CARDITO (NA)

COMUNE DI CARDITO
(Prov. di Napoli)


Comune di Cardito
(Prov. di Napoli)

Adottato con delibera del Commissario ad acta n°1
del 16/9/82 e riadottato con delibera n° 2 del
22/2/1986.

Il Segretario Generale
(dott. Toppolo Carmine)


Il Com. ad acta
(Prof. G. Scotto di Porta)

NORME DI ATTUAZIONE TABELLE METRICHE



- COPIA CONFORME -

Piano Regolatore Comune di Cardito
Approvato con Decreto del Presidente
Amministrazione Prov. n. 82 dell'11.10.1990



TAV. 15




Il Segretario Generale

La presente copia è conforme agli atti
Cardito 16 MAR. 1999

adottato dal c.c. con delibera n° del
approvato il con decreto n°

progettisti: arch. g. barca
arch. g. decimo

luglio
1982



ART. 1- Disposizioni generali sulla destinazione delle aree del territorio comunale

In conformità dell'art. 7 della legge 17.11.1962 n. 1685

NORME DI ATTUAZIONE

del 25.11.1968, il territorio comunale è sottoposto a

Le zone e le sottozone definiscono i limiti di uso dell'intero territorio comunale e la disciplina urbanistica, ripartita in sottozone che all'ente



La ripartizione in zone del territorio comunale è indicata nella Tav. n. 9 del Piano Regolatore Generale, ed è espressa mediante differenti simbologie esecutive.

La ripartizione in zone e sottozone è così indicata:

- a) - Intensiva esistente - Centro Storico (zona A)
- b) - Semintensiva esistente - Completamento/continuazione del centro storico (sottozona B)
- c) - Semintensiva esistente - Sabotaria (sottozona C)
- d) - Intensiva esistente - Completamento/continuazione del centro storico (sottozona D)
- e) - Intensiva - Completamento/continuazione del centro storico (sottozona E)
- f) - Intensiva - Completamento/continuazione del centro storico (sottozona F)
- g) - Industriale
- h) - Agricola
- i) - Industriale di nuova destinazione

ART. 1- Disposizioni generali sulla destinazione d'uso delle aree del territorio comunale

In conformità dell'art. 7 della legge 17.8.1942 N.1150 modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 1187 del 19.11.1968, il territorio comunale è suddiviso in zone.

Le zone e le sottozone definiscono la destinazione di uso dell'intero territorio mediante indici e norme di disciplina urbanistica, riportate nelle tabelle metriche allegate.

La ripartizione in zone del territorio comunale è indicata nella tav. n°9 del Piano Regolatore Generale, ed è espressa mediante differenti simbologie esplicative.

La ripartizione in zone e sottozone è così definita:

- a)- Intensiva esistente - Centro Storico: (zona A)
- b)- Semintensiva esistente - Completamento (sottozona B1)
- c)- Semiestensiva esistente - Sanatoria edilizia abusiva: (sottozona B2)
- d)- Semiestensiva esistente - Lottizzazione convenzionata realizzata: (sottozona B3)
- e)- Estensiva - P. di Z. "167": (sottozona C1)
- f)- Estensiva - Lottizzazione convenzionata (sottozona C2)
- g)- Industriale (sottozona D1)
- h)- Artigianale (sottozona D2)
- i)- Industriale di trasformazione prodotti agricoli: (zona E)



- l)- Verde standard (D.M. n. 1444/68 e L.R. N. 14/82): (sottozona F1)
- m)- Verde standard (D.M. N. 1444/68 e L.R. N. 14/82) di progetto: (sottozona F2)
- n)- Standards di interesse generale (sottozona F3)
- o)- Verde privato vincolato
- o)- Verde di rispetto cimiteriale
- q)- fasce di rispetto

Le soluzioni relative alle principali vie di comunicazione di interesse comunale ed intercomunale sono riportate nella tav. n° 8 del P.R.G.; le distanze dagli assi e dai bordi stradali, i vincoli derivanti dalle destinazioni d'uso del territorio e da particolari prescrizioni, sono riportati nelle tabelle metriche allegate.

ART. 2- Zone omogenee

Ai sensi dell'art. 17 L. n. 765/68 e dell'art. 2 del D.M. n. 1444/68, ed in conformità della tav. n° 9 del P.R.G., il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee.

Ai sensi del punto 1.4 del Titolo II della Legge Regionale n. 14 del 20.3.1982 sono stati determinati i rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e misti e quelli destinati ai servizi sociali e ad attrezzature a livello comunale.



ART. 3 - Norme e strumenti di attuazione

Il Piano Regolatore Generale si attua realizzando le scelte e i tempi del Programma pluriennale di attuazione (legge 28.1.1977 N. 10 art. 13 e legge regionale 16.10.1978 n. 39).

Fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 48 della legge n. 457/78, gli strumenti attuativi per ogni singola zona o sottozona - nell'osservanza delle norme e prescrizioni che seguono nella presente normativa e nelle tabelle metriche che ne sono parte integrante - sono:

3.1- nella zona A

L'attività edilizia è subordinata all'approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione ai sensi dello art. 13 e seguenti della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, e redatto secondo le prescrizioni di cui al punto 1 del Capo II, Titolo III della L.R. n. 14 del 20.3.1982.

Premesso che l'intera zona A è individuata dal P.R.G. quale zona di recupero ai sensi dell'art. 27 legge n. 457/78, l'attività edilizia nella medesima zona è consentita attraverso l'approvazione di piani di recupero limitatamente agli interventi previsti alle lettere a, b, c, d dell'art; 31 della citata legge n. 457/78.

3.2- nella sottozona B1

E' consentito il rilascio della concessione edilizia



singola purchè esistano e siano sufficienti le opere di urbanizzazione primaria.

3.3- nella sottozona B2

Ogni ulteriore attività edilizia è subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato di esecuzione finalizzato al riassetto organico della zona , con particolare riguardo all'aspetto urbanistico-infra-strutturale.

3.4- nella sottozona B3

L'attività edilizia è tassativamente limitata al completamento della realizzazione della lottizzazione convenzionata approvata con D.P.G.R. n. 1453 del 23/9/74

3.5- nella sottozona C1

L'attività edilizia è tassativamente limitata alla realizzazione del Piano di Zona "167" approvato con D.P.G.R. n. 1355 del 3/9/74.

3.6- nella sottozona C2

L'attività edilizia è subordinata all'approvazione di una lottizzazione convenzionata (art. 8, legge 6/8/67 n. 765), con le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 del Capo III, titolo III, L.R. n. 14/1982.



3.7- nella sottozona D1

L'attività edilizia è finalizzata alla realizzazione esclusiva di insediamenti produttivi non inquinanti.

E' consentita la costruzione di uffici e dell'abitazione del custode.

E' fatto obbligo del piano particolareggiato di esecuzione (art. 27 L. 865/71) o della lottizzazione convenzionata redatti nel rispetto di quanto disposto dallo art. 5 del D.M. 1444/68

3.8- nelle sottozone D2 e D3

La attività edilizia è finalizzata alla realizzazione esclusiva di insediamenti produttivi non inquinanti di livello artigianale.

E' consentita la costruzione di locali per la esposizione e vendita dei prodotti artigianali e dell'abitazione del titolare o del custode.

E' fatto obbligo della lottizzazione convenzionata con le prescrizioni di cui all'art. 5 D.M. n. 1444/68.

Gli interventi nella sottozona D/3 devono avere quale destinazione d'uso la lavorazione artigiana di manufatti connessi con l'attività agricola.

3.9- nella zona E

La zona è destinata alle attività connesse all'agricoltura. E' consentita la costruzione di stalle, silos ,



magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali, nonché impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

È consentita, altresì, la costruzione di volumi abitativi per le necessità dell'imprenditore agricolo. Sono fatte proprie dalla presente normativa le possibilità previste dai commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, di cui al punto 1.8 del titolo II L.R. 14/1982.

3.10- nella sottozona F1

Tale zona è relativa agli insediamenti infrastrutturali esistenti individuati con le lettere a, b, c, d, rispettivamente per l'istruzione, le attività collettive, il verde attrezzato, i parcheggi.

Non è consentito il cambio della destinazione d'uso, se non nell'ambito delle infrastrutture stesse.

3.11- nella sottozona F2

Tale zona è destinata alla realizzazione di infrastrutture secondarie, secondo le indicazioni del P.R.G. che individua con le lettere a, b, c, d, le aree da destinare rispettivamente all'istruzione, le attività collettive, il verde attrezzato, i parcheggi.

a = istruzione
b = attività collettive
c = verde attrezzato
d = parcheggi



3.12- nella zona F3

Tale zona comprende le aree destinate a verde di livello territoriale. In particolare a parco pubblico, individuate con la sigla pp, e ad attrezzature sportive di massa, individuate con la sigla AS.

Le aree individuate a parco pubblico sono assoggettate a piano particolareggiato di esecuzione che potrà prevedere costruzioni da destinarsi ad attività connesse alla funzionalità del parco, quali: quinte architettoniche funzionali ad attività ricreative, culturali e commerciali, nei limiti di cubatura previsti nelle allegate tabelle metriche.

3.13- nella zona "verde privato vincolato"

E' vietata ogni e qualsiasi attività edilizia che non si configuri come opera di arredamento del parco privato o del giardino.

3.14- nella zona di rispetto cimiteriale

Non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché l'eventuale realizzazione di strade e parcheggi.

3.15- nelle fasce di rispetto

Non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria



ria degli edifici esistenti.

E' ammessa la destinazione a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, la conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole, i parcheggi pubblici.

E' consentito a titolo provvisorio il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante.

ART. 4- Tabellazione metrica

Fanno parte integrante della presente normativa di cui al precedente art. 1 le tabelle metriche allegate, le quali riportano indici e valori come qui di seguito definiti:

- a)- L'estensione del lotto rappresenta la superficie minima in metri quadrati, sulla quale è consentito l'intervento edilizio; la estensione massima rappresenta la massima estensione sulla quale è consentito realizzare un unico fabbricato.
- b)- L'altezza dei prospetti rappresenta in metri lineari l'altezza massima dell'edificio con i relativi piani fuori terra.
- c)- Il rapporto di copertura rappresenta il quoziente tra la superficie coperta e la superficie del lotto.
- d)- La densità fondiaria viene indicata dall'indice di fabbricabilità fondiaria, inteso come volume



10.=










massimo costruibile per ogni metro quadrato di su
perficie del lotto.

- e)- Le distanze rappresentano le dimensioni lineari mi
nime consentite per i distacchi del fabbricato dal
l'asse e dal bordo della strada prospiciente, dai
confini, dai fabbricati: circostanti.
- f)- La densità territoriale media rappresenta il nume-
ro di abitanti per ettaro di terreno.
- g)- Per singole zone vengono previste annotazioni e
prescrizioni particolari che fanno parte integran-
ti della tabella metrica.

ART. 5- Programma di attuazione

Il P.R.G. trova i tempi di attuazione nel programma
pluriennale di attuazione di cui il Comune dovrà dotar-
si ai sensi dell'art. 13, L. n. 10/77 e L.R. 16.10.1978
n. 39.



ME	SIMBOLO	DESTINAZIONE D'USO	SUP. MINIMA DEL LOTTO MQ.	INDICE DI FABBR. FOND. MC/MQ	INDICE DI COPERTURA MQ/MQ	ALTEZZA MASSIMA ML
		RESIDENZIALE				
3 ₁		RESIDENZIALE	400	2.0	0.50	10.50
3 ₂		RESIDENZIALE	400	1.5	0.50	8
3 ₃		RESIDENZIALE				
3 ₁		RESIDENZIALE				
3 ₂		RESIDENZIALE				
D ₁		INDUSTRIALE	5000	1.5	0.20	8
D ₂		ARTIGIANALE	700	1.5	0.33	8
D ₃		ARTIGIANALE AGRICOLA				
E		TRASFORMAZIONE AGRICOLA	10000	0.03/0.10	0.05	6
F ₁		STANDARD				
F ₂		STANDARD				
F ₃		STANDARD				
						

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

MA Il p.p.e. potrà prevedere, anche in alcune aree di intervento, la ristrutturazione urbanistica di cui al punto "e" dell'art. 31 L.457/78.
4^a ~~Gli strumenti attuativi potranno prevedere incrementi di cubatura non superiore al 15% dell'esistente, finalizzati all'utilizzazione, per uso abitativo, dei sottotetti esistenti e/o alla creazione e miglioramento dei servizi. Gli incrementi di volume non debbono alterare le altezze dei fronti prospicienti le strade pubbliche, ad eccezione dei fabbricati costituiti dal solo piano terra. Saranno adottate le distanze previste dal Codice Civile. E' vietata la destinazione ad uso abitativo dei locali a piano terra, che potranno avere destinazione commerciale e artigianato minuto assolutamente non inquinante.~~

ONA La superficie minima del lotto riportato in tabella è ridotta a mq. 200 per
BI^a lotti che risultano frazionati prima dell'adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale.

ONA Il p.p.e. potrà prevedere anche incrementi di edilizia abitativa complessivamente non superiore al 5% dell'esistente, nel rispetto della tabella corrispondente, che non si applica alle costruzioni esistenti per le quali sarà fatta richiesta di concessione in sanatoria. Il p.p.e. può derogare dai valori delle tabelle edilizie in adeguamento alle caratteristiche dell'edilizia esistente.
2^a

NA La lottizzazione convenzionata dovrà rispettare l'indice territoriale di 1,3
2^a mc/mq. Gli altri indici restano definiti dal progetto di lottizzazione. Le distanze minime riportate in tabella si riferiscono alle strade esterne previste dal P.R.G.

12^a Per le zone già investite da insediamenti esistenti non c'è obbligo di piano particolareggiato o di lottizzazione ed è consentito il rilascio della concessione singola sempre che riguardi richiesta di ristrutturazione e/o ampliamento dell'esistente. Negli stessi casi, e per la zona D₁, la superficie del lotto minimo è ridotta a mq. 3000. In tutti i casi la volumetria consentita è comprensiva di ogni tipo di manufatto edilizio previsto dalla normativa di piano.

L'indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq si riferisce a volumi abitativi di pertinenza dell'attività del fondo, ed è aggiunto rispetto ai volumi cui si riferisce l'indice 0,10 da destinare alle altre costruzioni previste dalla normativa di piano.

Tale zona conserva la destinazione a standard anche nel caso di delocalizzazione della infrastruttura esistente.

P.R.G.

Per le aree destinate all'istruzione, il progetto redatto secondo le norme vigenti in materia di edilizia scolastica, definirà gli indici rispetto alle superfici disponibili. Per le aree destinate ad edifici per attività collettive si adotta l'indice fondiario massimo di 1,5 mc/mq.

Il p.p.e. cui è assoggettata l'area destinata a parco pubblico potrà prevedere le opere descritte al punto 3.12 della normativa di piano nei limiti di un indice territoriale pari a 0,02 mc/mq.



IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 161 DEL 1988

CONFERMA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
IN DATA 12/11/1988